

Società

DIFFERENZA da RECESSO del SOCIO DEDUCIBILITÀ per le SOCIETÀ di CAPITALI

di Emanuele Rossi

Con la Massima dell'Osservatorio del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato del 13.7.2009, si apre la via della **deducibilità** della cd. «differenza da recesso» anche per le società di capitali. Nella Massima viene infatti affermato che nel caso di esercizio del **diritto di recesso**, ove non fosse possibile collocare le **azioni/quote del socio recedente** presso i soci o presso i terzi, l'eventuale **riduzione del capitale sociale** necessaria al rimborso delle stesse, deve essere effettuata per il solo **valore nominale**. Ciò in quanto il **differenziale** riconducibile ai **plusvalori** latenti e all'**avviamento** deve essere fatto transitare in **bilancio** sotto forma di **componente negativo di reddito**.

La conclusione cui pervengo-
no i notai fiorentini, è in linea con quanto previsto in materia dai **principi contabili nazionali**, nello specifico, dall'**Oic 28**. Riguardo alla rilevanza fiscale di tale **componente negativo di reddito**, poi, viene da sé che l'Agenzia delle Entrate, avendo già riconosciuto la rilevanza fiscale della **differenza da recesso** in capo alle **società di persone** (si veda la R.M. 25.2.2008, n. 64/E), non può certo giungere a conclusioni diverse riguardo alle **società di capitali**.

RECESSO – ASPETTI CIVILISTICI

Come noto, il **recesso** costituisce una **dichiarazione unilaterale** di natura «recettizia», mediante la quale il **socio** esprime la

volontà di voler uscire dalla compagine societaria. La **natura «recettizia»** sta nel fatto che la **volontà del socio** ha efficacia solo una volta che la **dichiarazione** è pervenuta presso la **sede della società**; non sempre, però, al socio è riconosciuto il **diritto di recedere**.

*Si riconosce
la deducibilità
della differenza
da recesso
anche per le
società di capitali*

Per quanto riguarda le società di capitali, sia l'art. 2437 c.c. in materia di **società per azioni**, sia l'art. 2473 c.c. in materia di **società a responsabilità limitata**, riconoscono al socio la **possibilità di recedere** solo al **verificarsi di determinate circostanze**. Prendendo in esame l'esercizio del **diritto di recesso** nelle S.p.a., l'art. 2437 c.c. individua quattro tipologie di **cause di recesso**:

- **cause inderogabili di recesso**: ci sono eventi al verificarsi dei quali il Legislatore consente **sempre** al **socio** di esercitare il **diritto di recesso**, sancendo la nullità di quelle **clausole statutarie** che si esprimono in **senso contrario** (si veda la trasformazione della società ovvero il trasferimento della sede sociale all'estero);

- **cause derogabili di recesso**: costituiscono eventi che legittimano il **recesso** (la **proroga del termine** e l'**introduzione** o la **rimozione** di **vincoli alla circolazione dei titoli azionari**). Lo **statuto**, per tali circostanze, può **limitare** ovvero **eliminare** del tutto il **diritto di recesso**;
- **società costituita a tempo indeterminato**: qualora le **azioni non siano quotate** in mercati regolamentati, al socio è sempre riconosciuto il **diritto di recesso**, da esercitarsi con un **preavviso di almeno centottanta giorni** (termine elevabile fino ad un anno mediante apposita clausola statutaria);
- **società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**: per tali società lo **statuto** può prevedere **ulteriori cause di recesso**.

Al verificarsi di una di queste cause, il socio può esercitare il **diritto di recesso** con i **termini** e le **modalità** dettate dall'art. 2437-bis c.c.; il **socio** dovrà infatti esprimere la propria **volontà di recedere** mediante l'**invio** di una **lettera raccomandata** entro **quindici giorni** dalla data di **iscrizione** presso il Registro delle imprese della **delibera** che legittima il **recesso** (es. delibera di trasformazione).

Se il **fatto** che legittima il **recesso** è **diverso** da una **delibera**, l'esercizio del relativo diritto andrà effettuato entro **trenta giorni** dalla sua **conoscenza** da parte del **socio**.

Di particolare importanza è il fatto che il **recesso** non può essere esercitato, e se esercitato, è privo di efficacia, se entro **novanta giorni** la società **revoca la delibera** che lo legittima ovvero se è deliberato lo **scioglimento** della stessa

Riguardo al criterio da seguire per la **determinazione del valore** delle **azioni** recedute, l'art. 2437-ter c.c. sancisce che il **valore** deve essere quello **effettivo** e non quello **contabile**. Dispone, infatti, il co. 2 di tale articolo, che «*il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*». Una volta «*crystallizzato*» il **valore** delle **azioni** oggetto di recesso, ovverosia non vi siano state **contestazioni** ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437-ter c.c., si passa al **procedimento di liquidazione**, disciplinato dall'art. 2437-quater c.c.

Sostanzialmente, tale articolo prevede **tre fasi** da seguire, al fine del **rimborso** delle **azioni** al **socio recedente**:

- **offerta** delle **azioni** del socio recedente agli **altri soci**, mediante **deposito** dell'**offerta** di acquisto, entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del **valore di liquidazione**, presso il Registro delle imprese;
- **collocazione** dell'**«inoptato»** presso i **terzi**;
- in caso di **mancato collocamento** presso i **terzi**, rimborso delle azioni da parte della società, mediante **utilizzo** delle **riserve disponibili** ovvero, in caso di incapacità delle stesse, mediante **riduzione del capitale sociale**.

La Massima dell'Osservatorio del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato del 13.7.2009 si occupa proprio della **terza fase del procedimento di liquidazione**, proponendo una tesi innovativa, riguardo alla **determinazione della riduzione del capitale sociale** necessaria per il **rimborso delle quote**.

I notai fiorentini affermano che la **riduzione** deve avvenire solamente per il **valore nominale** delle **azioni** oggetto di recesso e non per il rispettivo **valore effettivo**, così come determinato dagli **amministratori**, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. Con la conseguenza che la cd. «*differenza da recesso*» troverà evidenza in **bilancio** mediante l'imputazione a Conto economico di un apposito **componente negativo di reddito**.

MASSIMA dei NOTAI FIORENTINI

Ai sensi dell'art. 2437-quater, co. 5, c.c.: «*in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357*».

Prosegue, il co. 6: «*in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società*».

Chiude infine il co. 7, disponendo che: «*alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie*».

Sulla base del dettato normati-

vo, i notai fiorentini affermano che nei casi in cui il **rimborso** delle **azioni/quote** debba avvenire mediante la **riduzione del capitale sociale**, lo stesso deve essere ridotto del solo **valore nominale** delle azioni/quote recedute.

La **determinazione del valore** delle **azioni/quote** in caso di recesso porta quasi sempre gli **amministratori** alla **determinazione** di un **valore** che diverge da quello espresso dalle **risultanze contabili**: ciò in quanto, in contabilità, non viene dato conto delle **plusvalenze latenti** e della **quota parte di avviamento** spettante al socio che recede.

Nel momento in cui si deve dare conto in contabilità di un **rimborso** delle azioni/quote avvenuto mediante **rimborso** da parte della **società** (a causa del mancato collocamento delle azioni/quote presso i soci ed i terzi), ove le **riserve disponibili** siano di **importo inferiore alla quota parte di plusvalenze latenti ed avviamento** spettanti al socio che recede, sorge il problema di come rappresentare la «*differenza da recesso*».

Era opinione diffusa che la stessa dovesse essere espressa interamente come **riduzione del capitale sociale**, applicando le disposizioni di cui agli artt. 2445 c.c. in materia di S.p.a. e 2482 c.c. in materia di S.r.l. Di opinione diversa sono i notai del Consiglio notarile dei distretti di Firenze, Pistoia e Prato. Per questi, il **plus/minusvalore** rispetto alle **risultanze contabili** non va imputato al **capitale sociale** ma va allocato a **diverse poste di bilancio** a seconda che il **rimborso** avvenga ad un **valore superiore** ovvero **inferiore al valore nominale** delle **azioni** o **quote** oggetto di recesso: nello specifico, in caso di **rimborso** avvenuto ad un **valore inferiore** rispetto al **valore nominale**, il differenziale deve es-

sere allocato ad una **apposita riserva del patrimonio netto**.

Nel caso, invece, di **rimborso** avvenuto ad un **valore superiore al valore nominale**, il differenziale deve essere fatto transitare a Conto economico sotto forma di **componente negativo di reddito**. Ciò in quanto, secondo i notai fiorentini, la **perdita** non ha ancora inciso in maniera definitiva il **capitale sociale**. Infatti, il transito a Conto economico del **differenziale da recesso**, comporta l'eventuale riduzione del capitale solo se il differenziale in questione:

- non viene assorbito dall'**utile** in corso di formazione;
- comportando una **maggiore perdita**, questa non viene assorbita dalle **altre riserve** non disponibili presenti in bilancio.

In sostanza, per i notai fiorentini «i conti si fanno alla fine», nel senso che solo alla fine dell'esercizio avviene un'**effettiva decurtazione del capitale sociale** dovuta al recesso del socio.

Tale assunto è in linea con quanto previsto in materia dall'Oic: a pagina 23 dell'Oic 28, infatti, nella parte in cui vengono dettate le modalità tecniche da seguire in caso di rimborso delle azioni o quote da parte della società, viene previsto che: «*in caso di rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili*», venendo specificato, nella nota n. 22, che: «*se le riserve sono insufficienti la differenza grava sul conto economico*».

Prosegue poi la massima affermando che, se per effetto del **recesso il capitale sociale** è sceso al disotto del **minimo legale**, l'assemblea all'uopo convocata delibererà alternativamente:

- la **riduzione** e contestuale **ricostituzione del minimo legale**;
- la **trasformazione in altro tipo** compatibile con il capi-

tale ridotto, applicando in via analogica la disciplina dettata in materia di **riduzione per perdite**.

RIFLESSI FISCALI della MASSIMA NOTARILE

La pronuncia dei notai fiorentini riverbera importanti effetti anche in **ambito fiscale**. Se infatti risulta corretto da un punto di vista civilistico far transitare la differenza da recesso nel Conto economico, tale componente è anche rilevante da un punto di vista fiscale? Dispone l'art. 109, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5209] che «*i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza (...)*».

Poiché nessuna norma del D.P.R. 917/1986 dispone per l'**indeducibilità del differenziale da recesso** transitato a Conto economico, la legittimità di tale allocazione alla luce della pronuncia notarile e del documento Oic 28, unita al principio di derivazione del reddito di cui all'art. 83, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5183], tale per cui: «*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione (...)*», porta a ritenere **rilevante**, da un punto di vista fiscale, la **differenza da recesso** transitata a Conto economico.

A rafforzare tale conclusione, anche un precedente intervento dell'Agenzia delle Entrate, la R.M. 25.2.2008, n. 64/E, con la quale l'Amministrazione ha sancito la **rilevanza fiscale** della «differen-

za da recesso» transitata per il conto della situazione economica di una società di persone.

In tale occasione l'Amministrazione rilevò che il **dare rilevanza fiscale alla differenza da recesso** transitata a Conto economico consente di evitare fenomeni di **doppia imposizione**. Si pensi ad esempio ai **plusvalori latenti** che giustificano l'emersione della **differenza da recesso**, i quali, quando realizzati, costituiranno **componenti positivi** di reddito e saranno assoggettati a tassazione, in base al **principio di trasparenza**, in capo ai soci superstiti (il caso era appunto quello di un socio recedente da una società di persone). Venendo tassata la **differenza da recesso** quale **reddito di partecipazione** in capo al **socio recedente**, lo Stato verrebbe a chiedere la **medesima somma due volte**: prima, in capo al **socio recedente** all'atto del **recesso**, dopo, in capo al **socio restante**, all'atto del realizzo del **plusvalore latente**.

La **rilevanza fiscale della differenza da recesso** trova applicazione, quindi, anche per le **società di capitali**, nelle quali, restando all'esempio testé citato, il fenomeno di **doppia imposizione** si ha perché alla tassazione in capo alla società del **plusvalore latente** realizzato si aggiunge la **tassazione della differenza da recesso** in capo al **socio** che **recede** quale reddito di capitale (art. 47, co. 7, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5147]).

Riguardo poi l'esatta individuazione del **periodo di competenza**, nella R.M. 25.2.2008, n. 64/E viene chiarito che la **differenza da recesso** risulta **deducibile** in capo alla società nell'**esercizio** in cui sorge il **diritto alla liquidazione della quota** (ovverosia, l'esercizio nel quale l'**organo amministrativo** riceve la **legittima richiesta di recesso** da parte del socio).